

**AREA VIGILANZA  
POLIZIA LOCALE SERVIZIO OPERATIVO**

**Ordinanza n. 67/2026**

**OGGETTO: istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata nelle aree pubbliche cui è stata concessa l'occupazione temporanea di suolo pubblico.**

**IL COMANDANTE DEL CORPO**

Rilevato l'elevato numero di istanze di Ordinanza di divieto di sosta con rimozione forzata che pervengono a Questo Ufficio durante l'anno dai Comuni di Savigliano, Marene e Monasterolo di Savigliano, in merito a operazioni di trasloco, carico e scarico merci, manutenzioni ordinarie o straordinarie di fabbricati, sia da parte dei privati che dagli operatori economici;

Atteso che per ognuna delle sopra indicate istanze, vi è il rilascio da parte degli Uffici Tecnici del comune interessato della concessione di suolo pubblico.

Ritenuto opportuno, in un'ottica di economicità procedurale e di snellimento dell'azione amministrativa, **non aggravare inutilmente il procedimento amm.vo** quando, oltre all'occupazione dell'area de quo, non vi siano ulteriori modifiche temporanee alla viabilità.

**Ravvisata** la necessità di disciplinare la circolazione a tutela dell'incolumità dei pedoni e per salvaguardare la sicurezza della circolazione;

**Atteso** che, a far data dal 01/08/06, il servizio polizia municipale del comune di Savigliano è stato conferito all'UNIONE TERRE DELLA PIANURA, costituita ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 18/08/00, n. 267 con atto Rep. N. 21991 in data 19/06/06 tra i Comuni di Marene, Monasterolo di Savigliano e Savigliano (CN) e che pertanto la predetta UNIONE TERRE DELLA PIANURA è divenuta titolare del presente procedimento amministrativo;

**Visti:**

- il D.Lgs 30 aprile 1992, n.285 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada), con particolare riferimento all'art. 7;
- il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i. (Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada);
- Il Decreto Presidenziale Unione Terre della Pianura n. 2 del 23/12/2025, che attribuisce allo scrivente Comandante l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 107 D.lgs. 267/00 (TUEL), in relazione agli articolo 6 e 7 del d.lgs. 285/92 e s.m.i., nel territorio dell'Unione.

**ORDINA**

che al rilascio della concessione temporanea di suolo pubblico da parte dell'Ufficio tecnico dei Comuni di Savigliano, Marene o Monasterolo di Savigliano all'interessato, salvo diversa espressa indicazione del Comune Interessato, per l sola durata della concessione stessa, sia istituito:

**DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA** (Fig. II 74 Art. 120 del R.E. del Codice della Strada, con pannello integrativo indicante la rimozione forzata) per tutte le categorie di veicoli, eccetto quelli autorizzati.

**Periodo:** la presente disciplina trova applicazione per l'intero periodo di validità dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico concessa, restando limitata alla sola durata effettiva dell'occupazione come indicata nel provvedimento autorizzativo.

**Ambito di applicazione:** la presente ordinanza ha validità ed efficacia sull'intero territorio dell'Unione dei Comuni "Terre della Pianura"

### **PRESCRIZIONI PER L'INTERESSATO**

- I cartelli temporanei indicanti il divieto di sosta con rimozione dovranno essere posizionati **almeno 48 ore prima dell'inizio dei lavori**.
- La segnaletica stradale utilizzata dovrà essere conforme alle caratteristiche previste, dovrà essere correttamente installata e, nel caso di segnaletica temporanea, successivamente rimossa a cura del richiedente la concessione e/o altro soggetto da questi incaricato, in modo da garantire la fluidità e la sicurezza della circolazione stradale, nella stretta osservanza di quanto prescritto dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione (D.Lgs. 30/04/92, n. 285 - D.P.R. 16/12/92, n. 495).
- Dovrà essere data preventiva e diffusa informazione ai residenti ed alle attività commerciali della zona.
- Nel caso in cui l'occupazione di suolo pubblico comporti una modifica della disciplina della circolazione stradale, il richiedente è tenuto a presentare apposita istanza di emissione di ordinanza per la regolamentazione della circolazione, utilizzando il modello predisposto dall'Unione. Tale istanza, debitamente compilata e sottoscritta, dovrà essere trasmessa all'Unione dei Comuni "Terre della Pianura" sia tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), sia tramite e-mail ordinaria agli indirizzi istituzionali dell'Ente.

La presente ordinanza disciplina esclusivamente l'aspetto viabilistico del divieto di sosta con rimozione forzata. Il richiedente dovrà munirsi di tutti i titoli autorizzatori necessari in relazione all'attività che andrà a svolgere e di eventuale ordinanza di disciplina della circolazione in caso di interferenza con la viabilità ordinaria .

La mancanza del titolo autorizzatorio di cui al punto precedente rende inefficace anche il dispositivo della presente ordinanza.

Gli agenti di polizia stradale di cui all'art 12 del Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 sono incaricati di vigilare sull'esecuzione della presente ordinanza.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 2.07.2010, n. 104, oppure, in via alternativa, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Savigliano, 24/04/2026

**Il Comandante del Corpo  
Comm. Capo Filippo Davide Scicolone**